Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Venerdì 28 ottobre — Numero 254

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » 26; » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » 50; » 30

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 49, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Errata-corrige. — Nel titolo del Regio decreto 24 ottobre 1921, n. 1419, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1921, deve leggersi: in materia « annonaria », anzichè in materia « finanziaria ».

Regio decreto 6 settembre 1921, n. 1414, che autorizza *gli Istituti di credito fondiario esistenti nel Regno ad esercitare le loro funzioni nei territori annessi.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Vista la legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il R. decreto 16 luglio 1905, n. 646 modificato col decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158;

Vista la legge 22 dicembre 1905, n. 592, modificata con la legge 22 dicembre 1907, n. 794 e con i RR. decreti 29 gennaio 1920, n. 35, 4 maggio 1920, n. 631;

Visto il R. decreto 22 giugno 1919, n. 1242;

Visto il R. decreto 3 giugno 1920, n. 861;

Visto il R. decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Vista la legge 24 aprile 1874, n. 48, B. L. I.;

Vista l'ordinanza 10 dicembre 1914, n. 337, B. L. I.;

Visto l'art. 12 della legge 13 dicembre 1862, n. 89, B. L. I.;

Visto il decreto del commissario generale civile per la Venezia Giulia 29 ottobre 1920, n. 5212/1813, ufficio VI;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, col ministro segretario di Stato per il tesoro, con quello per l'industria e commercio, con quello delle finanze, e con il ministro segretario di Stato per le terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Istituti di credito fondiario esistenti nel Regno hanno facoltà di esercitare il credito fondiario nei territori annessi, in conformità delle norme che seguono.

Art. 2.

La stipulazione dei mutui fondiari, la conclusione e lo

svolgimento delle operazioni di credito fondiario, hanno luogo alle condizioni e secondo le norme contenute nello statuto di ogni istituto, come pure nelle leggi, nei regolamenti e nelle disposizioni in genere che disciplinano l'esercizio del credito fondiario nel Regno.

Art. 3

L'accertamento della proprietà degli immobili e quello degli oneri gravanti su di essi, la costituzione e l'iscrizione delle garanzie ipotecarie, la riscossione dei crediti e la esecuzione per ottenere il rimborso delle somme ripetibili per capitale, interessi ed accessori, seguono secondo le leggi ed altre norme vigenti nelle nuove Provincie, costituite dai territori annessi, comprese quelle specialmente applicabili a favore degli Istituti di credito fondiario, salvo ciò che è disposto in seguito e fino a quando al riguardo non saranno pubblicate altre speciali norme o disposizioni.

Art. 4.

Per i mutui che l'Istituto reputi conveniente di conchiudere, non sarà necessario far precedere alla consegna della somma la stipulazione di un contratto condizionato; ma ciascun mutuo potrà essere stipulato con un atto unico. Il mutuatario dovrà però in questo caso lasciare in deposito presso l'Istituto la somma ricevuta a mutuo, che gli sarà svincolata e versata tosto che sia eseguita nel libro fondiario l'iscrizione del diritto di pegno costituito a favore dell'Istituto stesso, sia inoltre prodotto il documento di debito iscritto, con l'estratto del libro fondiario che giustifichi il primo grado del credito senza concorrenti, e siano adempiute le altre condizioni stabilite nel contratto di mutuo.

Tale disposizione non vale per mutui da garantirsi su immobili siti in circondari nei quali non siano ancora attuati i libri fondiari.

Art. 5.

L'Istituto ha facoltà di stabilire nelle nuove Provincie, agenzie od uffici dipendenti, da registrarsi presso il tribunale commerciale. Per quanto riguarda l'azione svolta dall'Istituto nei limiti dei territori annessi, a dette succursali ed agenzie troveranno applicazione le norme speciali emanate agli effetti della determinazione e del pagamento delle imposte dirette per gli stabilimenti succursali, eretti nei territori annessi da Enti morali e Società anonime, che abbiano la loro sede principale entro i vecchi confini del Regno.

L'accertamento dell'imposta speciale sull'industria per i redditi propri delle succursali od agenzie erette in questi territori: dell'imposta sulla rendita e sugli emolumenti maggiori, da corrispondersi in via di ritenuta e con diritti di rivalsa sugli stipendi, sulle pensioni e sugli assegni che esse versano ai loro dipendenti, comprese le relative sovrimposte erariali, sarà effettuato unicamente agli effetti della determinazione delle addizionali o sovrimposte, che gli Enti autonomi sono autorizzati ad applicare a detto imposte.

Art. 6.

Le operazioni di credito fondiario, anche nei territori annessi godono dell'abbonamento alle tasse di qualunque natura e specie, che possono competere alle finanze dello Stato per il contratto di mutuo, per le iscrizioni e le cancellazioni ipotecarie, e per la emissione e la circolazione delle cartelle. A tal fine i mutuatari pagano all'Istituto, affinchè questo ne soddisfi il pubblico erario, i diritti allo stesso dovuti a sensi delle disposizioni sul credito fondiario vigenti nel Regno. Il versamento di tali diritti, per le operazioni compiute nei territori annessi, sarà effettuato dall'Istituto presso gli uffici del registro designati dal Ministero delle finanze.

Oltre le tasse di bollo e di archiviazione e intavolazione ipotecaria, l'abbonamento comprende:

1° le accettazioni di delegazioni di pagamenti di mutui, fatte dall'Istituto creditore;

2° gli atti di consenso a riduzione, surrogazioni, cessioni di grado, cancellazione e reiscrizione di ipoteche fatte allo scopo che la iscrizione della ipoteca costituita a favore dell'Istituto consegua il primo grado;

3° gli atti di dimissione di crediti ipotecari e di cancellazione delle relative ipoteche, fatti col provento del mutuo e con lo scopo indicato al numero 2;

4° gli atti di proroga della minor mora convenuta nell'atto di mutuo e gli atti di riduzione della mora a termine minore del convenuto;

5° gli atti relativi all'iscrizione delle ipoteche giudiziarie e suppletive;

6° gli atti di quietanza e di cancellazione parziale o totale della ipoteca a garanzia del mutuo ed in generale tutti gli altri atti di qualsiasi natura che siano connessi col contratto o da esso necessariamente dipendenti

Art. 7.

I redditi provenienti dalle cartelle fondiarie e le operazioni tutte dell'Istituto non sono soggette, nel territorio delle Provincie annesse, ad alcuna tassa, ad alcun diritto od imposta erariale, provinciale, comunale, camerale, scolastica o fluviale, sia principale che addizionale, complementare o suppletoria, nè ad alcun'altra imposizione derivante dalle leggi o disposizioni legislative del Regno, o vigenti nelle nuove Provincie, essendo soltanto soggetti all'imposta di ricchezza mobile, che ogni Istituto paga nel Regno, secondo le leggi vigenti per il credito fondiario.

Art. 8.

Tutti gli atti per il procedimento di esecuzione, le

procure, le petizioni ed i ricorsi compresi, sono soggetti alla tassa di bollo di L. 1,15 senza pregiudizio delle tasse di decisione previste dalla legge.

Art. 9.

I libri ed i registri dell'Istituto tenuti secondo i suoi regolamenti come pure gli estratti dei libri e registri stessi fanno piena fede in giudizio tanto contro i debitori che contro i terzi.

Art. 10.

Le disposizioni relative alle impugnazioni di cui ai regolamenti dei concorsi, di accomodamento e d'impugnazione, ordinanza imperiale 10 dicembre 1914 B. L. I. n. 337, non trovano applicazione ai mutui concessi dall'Istituto dopo che siano trascorsi dieci giorni da quello in cui la iscrizione del diritto di pegno in suo favore abbia conseguito l'ordine di rango, ed, in caso di apertura del concorso, quando il rango dell'iscrizione sia stato conseguito precedentemente al giorno dell'apertura stessa.

Art 11.

Venendo concessa l'amministrazione forzata sopra immobili ipotecati ad un Istituto, a richiesta, sia di questo sia di altri creditori, l'amministratore verserà direttamente nella cassa dell'Istituto stesso le rendite ed i frutti riscossi dedotte le spese di amministrazione ed i tributi pubblici.

Uguale obbligo incomberà all'amministratore della massa quando sia aperto il concorso sulla sostanza di un mutuatario costituita in pegno ad un Istituto di credito fondiario.

Art 12.

In caso di vendita esecutiva di un immobile, ove non siano risultate offerte di incanto, o siano risultate offerte insufficienti l'Istituto procedente potrà sempre proporre, finchè non sia soddisfatto di ogni ragione di credito, un nuovo incanto dello stabile, in qualunque tempo, senza obbligo di osservanza dei termini prescritti, ribassando il prezzo minimo di un decimo almeno e così successivamente, finchè si abbiano offerenti.

Dopo il terzo esperimento d'asta, l'Istituto di credito fondiario può chiedere al giudizio in contraddittorio del debitore e dei creditori iscritti, l'autorizzazione a vendere a trattative private i beni sottoposti ad espropriazione, ad esso ipotecati, per un prezzo non minore di quello, in base al quale è stata bandita l'ultima gara.

Il relativo conchiuso non può essere impugnato se non per nullità di forma, e la impugnazione non sospende la vendita.

Art. 13.

Il compratore degli immobili, tanto se la esecuzione sia stata promossa dall'Istituto, quanto se lo sia stata da un altro creditore, nei venti giorni dalla vendita definitiva, senza attendere la ripartizione del prezzo di compra, dovrà pagare all'Istituto, quando questo non consenta che il mutuo sia da lui assunto, quella parte del prezzo che corrisponda al credito dell'Istituto, in capitale, accessori e spese, in difetto di che su istanza dell'Istituto stesso avrà luogo il reincanto dello stabile a spese e rischio del deliberatario in mora.

Se il prezzo di vendita per uno stabile ipotecato all'Istituto, e venduto all'incanto forzato, dovesse depositarsi al giudizio, questo liquiderà il credito dell'Istituto in base all'estratto dei libri da esso prodotti, indi preleverà dal prezzo di vendita l'importo occorrente per coprire i crediti privilegiati e quelli ipotecari eventualmente precedenti e disporrà senz'altro, omettendo di sentire prima i creditori, il versamento all'Istituto dell'importo occorrente per estinguere il suo credito ed i relativi accessori. Qualora nell'ulteriore corso della procedura risultasse che l'Istituto abbia ottenuto più di quanto gli spettasse, esso dovrà rifondere l'importo in più eventualmente percepito, insieme con gli interessi legali, alla massa di esecuzione. L'obbligo alla rifusione sarà pronunciato con decreto del giudizio di esecuzione, dopo avere inteso l'Istituto senza iniziare una procedura in contraddittorio.

Art. 14.

Per riscuotere le annualità gli Istituti hanno la facoltà di procedere in forza dei contratti di mutuo od altri documenti di debito e degli estratti dei loro registri, contro i debitori morosi, ricorrendo alla stessa procedura coattiva, di cui si giova lo Stato, per la riscossione delle imposte dirette, nei riguardi della sostanza mobile, secondo le norme in vigore nei territori annessi.

Art. 15.

La legge 24 aprile 1874, n. 48 B. L. I., non trova applicazione alle operazioni eseguite dagli Istituti di credito fondiario con sede entro i vecchi confini del Regno.

Art. 16.

Qualora presso un giudizio fosse per essere attivato il libro fondiario, o qualora da qualsiasi disposizione fosse ordinata la rinnovazione delle ipoteche, anche dove vige il sistema di archiviazione, sarà dovere dell'autorità chiamata a provvedere (Corte d'appello), di inviare senza ritardo agli Istituti - che ne abbiano fatto richiesta - nella propria sede copia degli editti o di qualsiasi altro manifesto, che, a sensi di legge, dovesse venir pubblicato, affinchè l'Istituto abbia ad avere tempestivamente notizia diretta delle operazioni in corso e possa provvedere alle relative insinuazioni.

Analogo dovere e senza pregiudizio di quanto sopra, è fatto al capo del giudizio nella cui giurisdizione devono seguire le notificazioni accennate,

I successori a titolo universale o particolare del debitore, come gli aventi causa, devono provvedere senza ritardo a tutte le pratiche necessarie per l'archiviazione nel libro dei diritti reali o l'intavolazione nel libro fondiario del rispettivo giudizio del loro diritto di proprietà sugli immobili ipotecati e darne legalmente notizia all'Istituto offrendogliene la prova. In difetto l'Istituto stesso avrà diritto di dirigere contro il debitore iscritto gli atti giudiziari di qualsiasi genere.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — RODINÒ — DE NAVA — BELOTTI — SOLERI — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 19 maggio 1921, n. 1417, *che autorizza la emissione di due nuovi tipi di francobolli per corrispondenza.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n 501;

Visto l'art. 137 del regolamento per la esecuzione del testo predetto, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visti gli articoli 1 e 10 del R. decreto 11 marzo 1920, n 316, che elevano rispettivamente la tassa di francatura e il diritto di assicurazione delle lettere;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla emissione di due nuovi tipi di francobolli uno da centesimi 55 e l'altro da centesimi 85;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la emissione di due nuovi tipi di francobolli l'uno da centesimi 55, l'altro da centesimi 85 da servire rispettivamente per la francatura delle corrispondenze raccomandate e assicurate o per il pagamento dei relativi diritti.

Art. 2.

I nuovi francobolli postali da centesimi cinquantacinque e da centesimi ottantacinque sono di forma rettangolare; essi misurano millimetri 22 in altezza e millimetri 18 in larghezza e sono stampati su carta filogranata bianca con sistema tipografico in color lacca viola quello da centesimi 55 ed in color rosso sanguigno quello da centesimi 85.

Presentano come distintivo caratteristico l'effigie di S. M. Vittorio Emanuele III, a capo scoperto in piccola tenuta da generale rivolto quasi di profilo, a sinistra; nel lato sinistro stesso è impresso superiormente lo stemma reale.

Un cartello rettangolare al disopra della effigie porta la leggenda « Poste italiane », disposta su due linee avente ai due lati la indicazione del valore « cent. 55 », oppure « cent. 85 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — PASQUALINO-VASSALLO.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1418, *che concede all'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Ordine militare di Malta l'uso di un labaro.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

In vista dei servizi militari prestati durante la guerra dall'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Ordine militare di Malta, e per darle modo di avere una degna rappresentanza con gli altri corpi e reparti del R. esercito e raccogliere le ricompense che le venissero attribuite;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' concesso all'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Ordine militare di Malta l'uso di un labaro di modello analogo a quello stabilito per il corpo sanitario del R. esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.